

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA "45^a FOIRE D'ÉTÉ"

Ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2, articolo 6, comma 1, lettera b), e articolo 7, e successive modificazioni.

ART. 1 FINALITÀ

1. La manifestazione "Foire d'Été" ha lo scopo di promuovere e pubblicizzare l'artigianato di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 "Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione" e successive modificazioni.
2. Essa è riservata ai produttori iscritti nel registro di cui alla legge regionale 2/2003 e successive modificazioni o, nel caso di imprese, a quelle aventi sede legale e unità operativa in Valle d'Aosta per l'esposizione di prodotti realizzati in Valle d'Aosta.
3. La Foire d'Été disciplinata dalla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 concernente le manifestazioni fieristiche, si svolge il **3 agosto 2013** lungo le vie del centro storico di Aosta.

ART. 2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il numero massimo degli espositori è fissato in 600 unità. Dal computo sono escluse le imprese partecipanti all'Atelier.
2. Sono invitati a partecipare alla Foire d'Été:
 - i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti ad una delle categorie dell'artigianato di tradizione di cui all'articolo 3, d'ora in avanti definito "settore tradizionale";
 - i produttori iscritti al registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2003 che realizzano manufatti appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale citata, d'ora in avanti definito "settore oro e argento, rame, vetro e ceramica".
3. Nel caso in cui i produttori, che hanno risposto agli inviti, siano superiori al limite massimo di 600 come previsto al punto 1, si procede alla formazione di una graduatoria tramite la valutazione progressiva dei seguenti requisiti:
 - a) produzione di manufatti appartenenti al settore tradizionale;
 - b) produzione di manufatti appartenenti al settore oro e argento, rame, vetro e ceramica;
 - c) iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la produzione che si intende esporre;
 - d) possesso di partita IVA per la produzione che si intende esporre;
 - e) più alto numero di presenze alla Foire d'Été conteggiate a partire dall'anno 2000 (le edizioni precedenti non saranno considerate);
 - f) maggiore anzianità anagrafica.
4. Nel caso di residua disponibilità di posti, a seguito di domanda da presentarsi in competente bollo, sono ammessi anche altri produttori, professionali e non, iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), ovvero all'art. 7, comma 4 della legge regionale 2/2003, d'ora in avanti definito "settore non tradizionale".

5. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione di cui al punto precedente sia superiore al residuo dei posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria tramite la valutazione progressiva dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la produzione che si intende esporre;
 - b) possesso di partita IVA per la produzione che si intende esporre;
 - c) più alto numero di presenze alla Foire d'Eté a partire dall'anno 2000 (le edizioni precedenti non saranno considerate);
 - d) maggiore anzianità anagrafica.
6. Gli espositori del settore tradizionale o del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica, intenzionati ad esporre anche manufatti del settore non tradizionale, lo dichiarano nel modulo di accettazione dell'invito. La loro partecipazione alla manifestazione è subordinata alla loro posizione utile all'interno della graduatoria del settore non tradizionale e il loro banco è dislocato negli spazi destinati alla produzione non tradizionale.
7. Gli espositori del settore tradizionale intenzionati ad esporre anche manufatti compresi nelle categorie del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica devono segnalarlo nel modulo di accettazione dell'invito. In tal caso il loro banco è dislocato negli spazi destinati alla produzione del settore stesso.
8. L'elenco degli espositori, la cui domanda è accolta, è affisso nei locali della struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione entro il 20 luglio 2013.
9. I produttori che dovessero far pervenire una rinuncia alla partecipazione entro e non oltre 5 giorni precedenti la manifestazione possono essere sostituiti da altri appartenenti allo stesso settore, secondo l'ordine di graduatoria se esistente e in subordine da produttori che abbiano presentato domanda in competente bollo oltre il termine previsto; tali adesioni o domande sono prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione.
10. L'adesione alla 45^a Foire d'Eté dovrà pervenire, per posta o via fax al n. 0165/236819 o consegnata a mano, **dal lunedì al venerdì secondo l'orario di apertura al pubblico ovvero dalle 9.00 alle 14.00. Le domande dovranno pervenire entro il 16 maggio 2013** (in tale ultimo giorno l'orario di sportello è prorogato alle ore 16.30) **alla Struttura attività promozionali, industria e artigianato dell'Assessorato attività produttive** (Piazza della Repubblica n. 15 - 11100 AOSTA - Tel. 0165/274525-274526-274742) oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Palazzo regionale – piano terra). In caso di spedizione, farà fede il timbro postale di spedizione.

ART. 3

PRODUZIONE AMMISSIBILE

1. I materiali e le lavorazioni ammissibili per i settori tradizionale ed equiparato al tradizionale, sono quelli definiti dalla Giunta regionale con le seguenti deliberazioni:
 - n. 3601 del 6 ottobre 2003, riguardante le lavorazioni in rame e ceramica,
 - n. 3603 del 6 ottobre 2003, riguardante le lavorazioni tradizionali,
 - n. 4914 del 22 dicembre 2003, riguardante le lavorazioni in oro e argento,
 - n. 3086 del 23 settembre 2005, riguardante i materiali tradizionali ammissibili e le essenze legnose,
 - n. 3876 del 15 dicembre 2006, riguardante i materiali lapidei,
 - n. 2106 del 3 agosto 2007, riguardante il vetro.
2. Nel settore non tradizionale è ammesso l'utilizzo di qualsiasi materiale e lavorazione, purché quest'ultima sia interamente realizzata in Valle d'Aosta con tecniche prevalentemente manuali.

ART. 4

ADESIONE DEI PRODUTTORI DIRETTAMENTE INVITATI

1. I produttori direttamente invitati devono confermare la loro partecipazione restituendo, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, il modulo di “accettazione dell’invito” che gli uffici loro inoltrano, nel quale dichiareranno altresì:
 - a) a quali categorie, fra quelle di cui all’articolo 3 della legge regionale 2/2003 e successive modificazioni, fanno capo gli oggetti che intendono esporre;
 - b) in caso di produzione di oggetti appartenenti a categorie differenti, la categoria prevalente;
 - c) che i materiali utilizzati e le tecniche impiegate sono quelle ammissibili;
 - d) che espongono solo oggetti di loro produzione.
2. Le adesioni, secondo le istruzioni che sono comunque fornite nella lettera di invito possono:
 - essere consegnate a mano alla struttura regionale competente, oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
 - essere spedite per posta alla struttura regionale competente, nel qual caso fa fede la data del timbro postale di spedizione,
 - essere trasmesse via fax alla struttura regionale competente.
3. Eventuali adesioni incomplete possono essere sanate, su richiesta della struttura regionale competente, entro un termine assegnato, pena l’esclusione dalla manifestazione.
4. L’adesione alla manifestazione presuppone:
 - la conoscenza della legge regionale 2/2003 e successive modificazioni e delle deliberazioni di attuazione della Giunta regionale,
 - la conoscenza del presente regolamento,
 - la consapevolezza delle sanzioni previste per comportamenti non corretti,
 - la disponibilità rispetto ad eventuali sopralluoghi effettuati dalla struttura regionale competente, in accordo con l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition – IVAT o con esperti individuati di volta in volta dal dirigente della struttura competente, presso i laboratori di produzione,
 - l’obbligo di effettuare, su invito, apposite dimostrazioni di lavorazione, atte a verificare le capacità del produttore stesso.

ART. 5

ISCRIZIONE DEI PRODUTTORI NON DIRETTAMENTE INVITATI

1. Gli aspiranti espositori iscritti al Registro di cui all’art. 8, comma 2, lett. c) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni, ovvero produttori del settore non tradizionale, devono presentare domanda di iscrizione in competente bollo, entro il termine che è fissato dalla struttura regionale competente e che è reso noto attraverso comunicati stampa sui maggiori “media” regionali e con affissione all’apposita bacheca istituita presso la struttura regionale competente. Essi sono tenuti a dichiarare:
 - a) la tipologia degli oggetti che intendono esporre;
 - b) l’impegno ad esporre solo oggetti di loro produzione.
2. Le domande possono:
 - essere consegnate a mano alla struttura regionale competente oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - essere spedite per posta alla struttura regionale competente, nel qual caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.
3. Eventuali domande incomplete possono essere sanate, su richiesta della struttura regionale competente entro un termine assegnato, pena l’esclusione dalla partecipazione alla Foire.

4. L'adesione alla manifestazione presuppone:
- la conoscenza della legge regionale 2/2003 e successive modificazioni e delle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione,
 - la conoscenza del presente regolamento,
 - la consapevolezza delle sanzioni previste per comportamenti non corretti,
 - la disponibilità rispetto ad eventuali sopralluoghi effettuati dalla struttura regionale competente, in accordo con l'Institut Valdôtain del l'Artisanat de Tradition – IVAT o con esperti individuati di volta in volta dal dirigente della struttura competente, presso i laboratori di produzione,
 - l'obbligo di effettuare, su invito, apposite dimostrazioni di lavorazione, atte a verificare le capacità del produttore stesso.

ART. 6

SVOLGIMENTO DELLA FIERA

1. **La “Foire d'Eté” apre alle ore 9.00 e chiude alle ore 19.00.**
2. Gli orari di allestimento e disallestimento, nonché le prescrizioni per il transito veicolare, saranno comunicati agli espositori unitamente all'invio del cartello indicativo del banco/stand.
3. L'esposizione dei banchi avviene lungo le seguenti vie e piazze: Sant'Anselmo, Porta Praetoria, Chanoux, De Tillier, Aubert, Croce di Città, Roncas, De Sales, e Giovanni XXIII; eventuali variazioni del percorso dovute a parziale inagibilità delle vie interessate o conseguenti al numero degli espositori sono adottate dalla struttura regionale competente e debitamente comunicate agli interessati.
4. I cartelli indicativi del banco assegnato sono caratterizzati da colori differenti per i settori artigianato di tradizione, oro, argento, rame, ceramica, vetro e non tradizionale.
5. I cartelli indicativi del banco assegnato sono inviati direttamente ai produttori, professionali e non, al loro domicilio, a cura della struttura regionale competente, per essere esposti in modo ben visibile sul banco, al fine di assicurare l'opportuna informazione ai visitatori e consentire gli opportuni controlli.
6. Gli spazi sono assegnati in applicazione dei seguenti principi:
 - a) salvaguardia, nei limiti del possibile, dell'ubicazione nella precedente edizione (principio della “conservazione del posto” già assegnato) per il solo settore tradizionale e del settore oro e argento, rame, vetro e ceramica;
 - b) accorpamento dei banchi appartenenti all'artigianato di tradizione lungo l'asse viario che collega Via Sant'Anselmo con Piazza della Repubblica e la sua intersezione costituita da Via Croce di Città e zone limitrofe;
 - c) assegnazione degli spazi periferici tra quelli destinati all'artigianato di tradizione agli espositori con minore anzianità espositiva ed ai produttori che, pur avendo aderito all'invito, non hanno partecipato all'ultima edizione della Foire d'Eté, senza darne comunicazione, come previsto dall'articolo 9, comma 5 e 6, del presente regolamento;
 - d) creazione di una zona, a prolungamento della zona destinata all'artigianato di tradizione, riservata al settore oro e argento, rame, vetro e ceramica;
 - e) eventuale creazione di una zona, a prolungamento della zona destinata all'artigianato di tradizione, da destinare ai produttori di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. 2/2003 e successive modificazioni.
7. Gli espositori hanno a disposizione, per l'esposizione dei loro manufatti:
 - un banco distribuito dalla struttura regionale competente, della dimensione di circa cm 150x70. E' consentito l'utilizzo di banchi diversi, fino ad un ingombro massimo di cm 200x70;
 - ai produttori del settore mobili dislocati lungo le vie uno spazio di circa cm 300x70.E' vietato il montaggio di scaffalature (alzatine) e tettoie che limitino, anche solo parzialmente, la visione dei retrostanti esercizi commerciali, salvo diverso accordo personale con il commerciante.

8. L'eventuale rinuncia all'assegnazione del banco, anche non motivata, deve pervenire alla struttura regionale competente entro il termine di 5 giorni precedenti la data della manifestazione.
9. La mancata occupazione del banco, senza rinuncia, deve essere giustificata in forma scritta entro i 10 giorni successivi la manifestazione. In assenza di comprovati motivi è prevista comunque la perdita del posto assegnato nelle precedenti edizioni.
10. In caso di decesso di un espositore, è consentita, su domanda anche di uno solo degli eredi, l'assegnazione di un banco "in memoria di...", con mantenimento dell'ubicazione lungo il percorso fieristico, per una sola edizione.
11. E' negata la partecipazione personale a soci ed amministratori di società e cooperative che espongono all'Atelier per la presentazione della propria produzione se appartenente ad una delle categorie per le quali la società si presenta all'Atelier. E' invece ammessa la partecipazione di dipendenti di società e cooperative, indipendentemente dal tipo di produzione presentata.

ART. 7 VIGILANZA

1. La vigilanza sul corretto svolgimento della manifestazione è svolta:
 - dal personale della struttura regionale competente per la regolare occupazione dei banchi e degli spazi assegnati;
 - da una commissione nominata con decreto dell'Assessore alle attività produttive composta da:
 - il Presidente dell'IVAT o suo delegato;
 - due membri esperti designati dall'IVAT, di cui uno con funzioni di segretario.Tale commissione sarà integrata da esperti di essenze lignee e di materiali lapidei individuati dall'Amministrazione regionale.
2. Gli incaricati della vigilanza sono autorizzati, in caso di presunte violazioni contestate verbalmente agli espositori, a fotografare la produzione non conforme, unitamente al cartello indicativo del banco assegnato. Le fotografie sono pertanto allegate al verbale complessivo consegnato alla struttura regionale competente per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 9.
3. Gli incaricati della vigilanza sono altresì autorizzati, in caso di dubbio sull'autenticità della dichiarazione relativa ai materiali utilizzati, a prelevare l'oggetto esposto contestato, rilasciandone ricevuta, per effettuare esami di laboratorio.
4. Gli incaricati della vigilanza, rispettivamente alle funzioni loro assegnate, possono imporre la rimozione di manufatti non ritenuti ammissibili.

ART. 8 SANZIONI

1. E' previsto il ritiro del cartello indicativo del banco assegnato e l'allontanamento immediato dalla fiera, da parte del personale della struttura regionale competente, nei seguenti casi:
 - a) accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda di partecipazione; in tale caso è prevista anche l'adozione dei provvedimenti di legge;
 - b) rifiuto di rimuovere scaffalature, alzatine, tettoie e similari, a seguito di segnalazione dell'esercente commerciale e di verifica del personale della struttura regionale competente;
 - c) spostamento del banco fuori dagli spazi assegnati, senza autorizzazione da parte del personale della struttura, appositamente annotata sul cartello indicativo del banco assegnato;
 - d) cessione del banco assegnato a persona non ammessa a partecipare.

2. E' previsto il diniego alla partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla struttura regionale competente per un periodo di 14 mesi nei seguenti casi:
 - accertamento di dichiarazioni non veritiere;
 - cessione del banco a persona non ammessa a partecipare;
 - rifiuto di rimuovere scaffalature, alzatine, tettoie e similari a seguito di segnalazione dell'esercente commerciale e gli arredi non autorizzati, a seguito di constatazione dal personale della struttura regionale competente;
 - rifiuto di rimuovere il materiale riconosciuto come inammissibile dall'apposita commissione;
 - In caso di recidiva per la medesima infrazione la sanzione viene come di seguito maggiorata:
 - per le infrazioni di cui al punto 1, lettera c), è previsto il diniego a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla struttura competente per un periodo di 14 mesi;
 - per le infrazioni di cui al punto 2, il diniego a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla struttura competente per un periodo di 28 mesi.
3. E' prevista la perdita della conservazione del posto, nei seguenti casi:
 - mancata occupazione del banco assegnato, non dovuta a comprovati motivi;
 - mancata esposizione del cartello indicante la produzione in serie di cui all'art. 10, comma 2;
 - mancata o falsa compilazione della scheda indicativa dei materiali utilizzati, ai sensi dell'art. 10, comma 3;
 - abbandono del banco assegnato prima del termine della manifestazione, in assenza di comprovati motivi, da comunicare alla struttura competente entro 10 giorni successivi alla manifestazione.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono contestate in forma scritta da parte della struttura regionale competente, dopo la conclusione della manifestazione.
5. A seguito di presentazione di produzione non conforme contestata per due volte in un biennio (decorrente dalla prima contestazione) sarà sospesa l'iscrizione dal registro dei produttori per un periodo di sei mesi, come disposto dall'articolo 8, comma 7bis della legge regionale 2/2003 e successive modificazioni.

ART. 9

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

1. Nel rispetto del disposto della legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" che, tra l'altro, all'articolo 1, comma 2, riconosce, ai consumatori ed agli utenti, come fondamentali i diritti alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, ad un'adeguata informazione e corretta pubblicità, gli espositori sono tenuti a segnalare, tra la produzione esposta sui banchi o negli stand, quella realizzata mediante il ricorso a lavorazioni in serie.
2. La segnalazione deve essere fatta esponendo **IN MODO BEN VISIBILE** il cartello, inviato dalla struttura regionale competente insieme a quello indicativo del banco, oppure altro apposito cartello informativo, realizzato a cura del produttore interessato, che evidenzia le lavorazioni in serie all'interno del processo produttivo.
3. Gli espositori del settore tradizionale devono altresì compilare e tenere a disposizione degli organi di vigilanza e degli utenti la scheda indicativa dei materiali utilizzati, tra quelli individuati come ammissibili dalla Giunta regionale con deliberazioni nn. 3086 del 23 settembre 2005 e 3876 del 15 dicembre 2006 e successive modificazioni.
4. Gli espositori di prodotti tessili appartenenti al settore tradizionale, qualora utilizzino tessuti a composizione mista, devono indicare la composizione e le percentuali delle fibre utilizzate.